

Articolo 9

Riduzione della durata del riposo giornaliero

Il riposo giornaliero di lavoratori adulti può essere ridotto fino a nove ore, a condizione che nella media di due settimane sia di 12 ore.

Il riposo giornaliero può essere ridotto più di una volta a settimana a condizione che la sua durata sia di almeno 9 ore e non di sole 8 (art. 15a cpv. 2 LL). A titolo di compensazione per una riduzione ripetuta, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore, nell'arco di 2 settimane, un periodo di riposo medio

di 12 ore invece che di sole 11. Durante il periodo di lavoro che segue un periodo di riposo ridotto non è consentito prestare alcun lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 25 OLL 1 (v. art. 19 cpv. 2 OLL 1).